
Ordinanza concernente la retribuzione di autorità di conciliazione e tribunale arbitrale secondo la LAPCA (ORACTA)

del 2 gennaio 2025 (stato 1 gennaio 2025)

emanata dal Tribunale d'appello il 2 gennaio 2025

visti l'art. 51a cpv. 3 della Costituzione cantonale¹⁾ e l'art. 7 cpv. 3 della legge d'applicazione relativa alla procedura di conciliazione e di arbitrato secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali²⁾

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina la retribuzione dei membri dell'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali e del tribunale arbitrale secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali.

Art. 2 Retribuzione

1. Autorità di conciliazione

¹ Sedute, studio degli atti, corrispondenza, compilazione di decisioni, rapporti e simili delle autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali vengono indennizzati secondo l'onere di tempo giustificato conformemente all'ali-quota definita nell'articolo 7 capoverso 1 della legge d'applicazione relativa alla procedura di conciliazione e di arbitrato secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali³⁾.

² La competenza per la determinazione della retribuzione e del rimborso spese spetta alla commissione amministrativa del Tribunale d'appello.

Art. 3 2. Tribunale arbitrale

¹ La retribuzione dei membri designati del tribunale arbitrale consiste in:

- a) un'indennità giornaliera, se la loro attività giudiziaria è associata a una seduta;

¹⁾ CSC [110.100](#)

²⁾ CSC [370.300](#)

³⁾ CSC [370.300](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

b) una remunerazione di partecipazione per affare, se prendono parte a una decisione per circolazione degli atti.

² I membri designati del tribunale arbitrale ricevono per sedute un'indennità giornaliera corrispondente a 1/21 dello stipendio mensile di un giudice d'appello conformemente all'articolo 21 capoverso 1 lettera c della legge sull'organizzazione giudiziaria⁴⁾. Se l'intervento, compreso il tempo di trasferta, dura meno di quattro ore al giorno, viene versata metà dell'indennità giornaliera. Per lo studio di atti, rapporti e bozze di sentenze in altri giorni ricevono un'indennità giornaliera in ragione dell'onere di tempo giustificato tenendo conto dell'importanza e della portata della controversia.

³ La remunerazione di partecipazione per affare conformemente al capoverso 1 lettera b si conforma a sua volta all'onere di tempo giustificato tenendo conto dell'importanza e della portata della controversia. La sua aliquota corrisponde a quella di un'indennità giornaliera conformemente al capoverso 2. In essa è inclusa la retribuzione per lo studio degli atti, dei rapporti e della bozza della sentenza.

⁴ La competenza per la determinazione degli importi conformemente al capoverso 2 e al capoverso 3 della presente disposizione spetta al presidente del tribunale arbitrale.

Art. 4 Rimborso spese

¹ Le spese di viaggio, vitto e pernottamento si conformano alle disposizioni del diritto cantonale sul personale.

⁴⁾ CSC [173.000](#)

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
02.01.2025	01.01.2025	atto normativo	prima versione	2025-005

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	02.01.2025	01.01.2025	prima versione	2025-005